

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 21/01/2009 - rif. AG41-08

Parere sulla Normativa del 21/01/2009 - rif. AG41-08 d.lgs 163/06 Articoli 131, 83, 90 - Codici 131.1, 83.1, 90.1

La scelta del criterio sulla base del quale effettuare l'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti, che devono valutarne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza; tuttavia, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, il criterio più indicato appare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi. (cfr. determinazione n. 5 del 8 ottobre 2008 e la determinazione n.4 del 29 marzo 2007) Relativamente ai parametri cui le stazioni appaltanti possono avvalersi nella fissazione dei singoli criteri di valutazione dell'offerta, è censurabile la commistione tra criteri di valutazione, che devono attenere alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, e requisiti di partecipazione, in applicazione di un sicuro principio di derivazione nazionale e comunitario.

Parere sulla Normativa del 21/01/2009 - rif. AG41-08 d.lgs 163/06 Articoli 131, 92 - Codici 131.1, 92.1

In forza dell'articolo 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime delle attività libero professionali e intellettuali si estende anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura, compresi i servizi dei coordinatori per la sicurezza. Pertanto, se prima dell'entrata in vigore della L. n. 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l'espletamento dell'incarico, con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese).

Parere sulla Normativa del 21/01/2009 - rif. AG41-08 d.lgs 163/06 Articoli 130, 92 - Codici 130.1, 92.1

Per quanto attiene alla quota di incentivo da riconoscere ai coordinatori per l'esecuzione, essa non è specificamente prevista, come non lo era neppure nel precedente D.M. n. 134/2000. La mancanza di una esplicita previsione, deve farsi risalire alla lett. h), comma 2, art. 124 del DPR n.554/99, la quale pone l'attività del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione del contratto, bene intesi, quando non affidata all'esterno, in capo al direttore operativo dei lavori (ovvero, se non designato, al direttore dei lavori). Dunque, in termini di riparto dell'incentivo, l'attività in parola del coordinatore dell'esecuzione, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori.

Parere sulla Normativa del 21/01/2009 - rif. AG41-08 d.lgs 163/06 Articoli 118, 131 - Codici 118.1, 131.1

Nel caso in cui non siano disponibili prezziari che evidenziano la quota del costo ascrivibile alla sicurezza, la stazione appaltante valuta la congruità dei costi della sicurezza "ex lege" facendo riferimento al mercato. Anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.